

DETERMINAZIONE AREA II

N. 168 Reg. Generale del 24-03-2021

Oggetto: **SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO, DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER 36 MESI A TEMPO PIENO 36 ORE SETTIMANALI - CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, AI SENSI DEL VIGENTE C.C.N.L. - DA ASSEGNARE AL S.U.A.P. ASSOCIATO - DETERMINAZIONI**

Il Responsabile

PREMESSO CHE la Comunità Montana Valli del Verbano è l'Ente Capofila della convenzione in forma associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive prorogata con deliberazione dell'Assemblea Comunitaria n. 38/2018 al 31.12.2023;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la determinazione del Dirigente Area II n.17 del 21.01.2021 con la quale è stata indetta la selezione pubblica ed approvato il bando per esami per l'assunzione a tempo determinato per 36 mesi di n. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – cat. C, posizione economica C1 a tempo pieno (36 ore settimanali) - e con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice della selezione;
- la determinazione del Dirigente Area II n.86 del 17.02.2021 con la quale veniva approvato l'elenco dei candidati ammessi e fissato il calendario per lo svolgimento della selezione;
- la determinazione del Dirigente Area II n. 95 del 23.02.2021 con la quale è stato approvato il verbale della commissione giudicatrice ed è stata effettuata la nomina del vincitore;

DATO ATTO CHE, prima di procedere all'assunzione del primo classificato ed alla sottoscrizione del relativo contratto, sono state effettuate le verifiche del procedimento di selezione ed è stata rilevata l'assenza della procedura prevista dall'art. 34, comma 6, del D.Lgs.n.165/2001, come modificato dall'art. 3, comma 9, lettera a), legge n. 56 del 2019, che stabilisce quanto segue:

“ *Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, nonché al conferimento degli incarichi di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono*

subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-bis il termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo è a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.”;

CONSTATATO CHE, nella determinazione dirigenziale n.17 del 21.01.2021, veniva erroneamente indicato che: *“non ricorrono gli obblighi previsti dall'art. 34, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.”* e che, conseguentemente, non è stato attivato dall'Amministrazione il relativo endoprocedimento;

CONSIDERATO CHE:

- non è ancora stata disposta l'assunzione in servizio del vincitore della selezione che, a norma di quanto previsto dall'art.16 del bando, avviene con provvedimento del Dirigente Area I;
- di recente anche la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 21528 del 20 agosto 2019 ha fissato il seguente principio di diritto: *“...nell'impiego pubblico contrattualizzato, poiché alla stipula del contratto di lavoro si può pervenire solo a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali previste dall'art. 35, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001 o, per le qualifiche meno elevate, nel rispetto delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto del richiamato art. 35, comma 1, lett. b) e degli artt. 23 e seguenti del d.p.r. n. 487/1994, la mancanza o l'illegittimità delle richiamate procedure si traduce in un vizio genetico del contratto, affetto, pertanto, da nullità, che l'amministrazione, in quanto tenuta a conformare il proprio comportamento al rispetto delle norme inderogabili di legge, può fare unilateralmente valere, perché anche nei rapporti di diritto privato il contraente può rifiutare l'esecuzione del contratto nei casi in cui il vizio renda il negozio assolutamente improduttivo di effetti giuridici...”*;

CONSIDERATO CHE l'interesse pubblico, di rilevanza costituzionale, alla buona organizzazione degli uffici pubblici in modo che siano garantiti il buon andamento e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa porta a ritenere inopportuna la sottoscrizione del contratto di lavoro con il vincitore della selezione in oggetto in assenza della verifica della disponibilità di ricollocamento di personale iscritto nell'apposito elenco di cui all'art.34 – comma 6 – del D.Lgs.n. 165/2001, anche per il rischio concreto ed attuale di ricorso attivabile da parte di chi dovesse ritenersi pregiudicato nell'esercizio dei propri diritti proprio in ragione dei vizi riscontrati;

DATO ATTO CHE la rimozione delle cause di illegittimità di un provvedimento amministrativo integra, ipso iure, la tutela dell'interesse pubblico che prevale rispetto agli interessi dei partecipanti alla selezione in argomento;

CONSIDERATO, non di meno, il principio generale di diritto della conservazione degli atti, anche amministrativi, secondo il quale *“se l'amministrazione riscontra vizi nel modus procedendi, che non travolgono l'intero procedimento ma coinvolgono solo singole fasi legittimamente può far ricorso alla regola cardine della conservazione degli atti validi e, di conseguenza, può limitare l'esercizio dell'autotutela degli atti effettivamente incisi dalle accertate illegittimità”* (Consiglio di Stato, sentenza n.4257/2012);

CONSIDERATO CHE, a seguito di attenta valutazione dell'interesse pubblico preceduto da approfondite verifiche in relazione alla procedura di selezione in oggetto, si ritiene, pertanto, di procedere alla verifica, in sanatoria, della disponibilità di ricollocamento di personale iscritto nell'apposito elenco di cui all'art.34 – comma 6 – del D.Lgs.n. 165/2001 in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti, dando atto che si potrà procedere all'assunzione del vincitore della selezione in oggetto solo a seguito di esito negativo della predetta verifica;

RITENUTO opportuno, inoltre, procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente ed alla notifica dello stesso ai candidati che hanno partecipato alla selezione;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la deliberazione Assembleare nr. 3 del 18/01/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico Programmatico 2021-2023;
- la deliberazione Assembleare nr. 4 del 18/01/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di

Previsione 2021-2023;

- la deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana nr. 4 del 01/02/2021, esecutiva, con la quale si è provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PeG) e il Piano dettagliato degli Obiettivi (PdO) e Piano della Performance (PdP) per il periodo 2021-2023 con la quale i Responsabili dei Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati, nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
- il decreto del Presidente della Comunità Montana n. 2 del 04.01.2021 con il quale è stato assegnato alla sottoscritta l'incarico di Dirigente dell'Area II;

VISTI:

- lo Statuto comunitario;
- il vigente Regolamento di organizzazione e gestione del personale approvato con deliberazione G.E. nr. 61 del 7/6/2010 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VERIFICATA la legittimità, la regolarità e la correttezza della presente determinazione e del procedimento a questo presupposto;

RITENUTO, quindi, di poter procedere in merito;

D E T E R M I N A

1 – DI PRENDERE ATTO della premessa e di considerarla parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2 - DI PROCEDERE, per le motivazioni richiamate nella premessa del presente atto, alla verifica, in sanatoria, della disponibilità di ricollocamento di personale iscritto nell'apposito elenco di cui all'art.34 – comma 6 – del D.Lgs.n. 165/2001, in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti in relazione alla figura professionale da assegnare al Suap associato.

3 – DI DARE ATTO CHE si potrà procedere all'assunzione del vincitore della selezione in oggetto solo a seguito di esito negativo della predetta verifica.

4 – DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.vallidelverbanova.it, e di notificarlo al Dirigente Area I ed ai candidati che hanno partecipato alla selezione mediante comunicazione indicata nell'istanza di ammissione.

5 - DI DARE ATTO, infine, che la sottoscrizione della presente da parte della sottoscritta Dirigente dell'Area II integra ed assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dall'art. 147-bis del D.Lgs. nr. 267/2000;

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRIGENTE AREA II

(dott.ssa Sandra Nicolai)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.n.82/2005.